



COMUNE DI GRESSIO

Provincia di Cuneo

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER LA DURATA DI ANNI TRE



CAPITOLATO D'ONERI

Gressio, 03/09/2019



Il Responsabile Area Tecnica
arch. Marco Zemmi

Tutte le previsioni del presente Capitolato d'Oneri sono da intendersi come aggiuntive e, ove in contrasto, prevalenti rispetto al Capitolato generale di gara (Allegato 1 al bando "SIA104" ed alle Condizioni generali di contratto (Allegato 2 al bando "SIA104"))

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato d'oneri regola le prestazioni del servizio di pulizia ordinaria dei locali e delle dotazioni di mobili, arredi e attrezzature esistenti presso l'edificio comunale, di cui al successivo articolo 4- "Luoghi di esecuzione" ed alle planimetrie allegate al presente documento.

Tale servizio sarà affidato mediante procedura negoziata a seguito di manifestazione di interesse, riservata esclusivamente alle Cooperative Sociali di tipo B) di cui all'art. 1, lett. b) della Legge n. 381 del 08/11/1991 e s.m.i., iscritte nell'apposito elenco regionale di cui alla L.R. n. 1 del 14/02/2008, ed inserite nel Bando MePa "SERVIZI DI PULIZIA AGLI IMMOBILI".

Al fine di consentire alle cooperative concorrenti di prendere piena conoscenza delle informazioni necessarie alla presentazione delle offerte, è stabilito l'obbligo, a pena di esclusione dalla procedura di gara, di eseguire il sopralluogo presso gli edifici comunali oggetto del servizio. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale della cooperativa o da persona munita di apposita delega, alla quale sarà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo, timbrato e firmato dall'Amministrazione da inserire obbligatoriamente nella documentazione di gara compresa nella busta "A" "Documenti amministrativi". La cooperativa aggiudicataria, infatti, deve conoscere i luoghi oggetto del presente servizio e, conseguentemente, nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio di cui all'articolo precedente avrà durata triennale, con decorrenza presumibile dal 01/02/2020 e scadenza 31/01/2023.

Su richiesta della stazione appaltante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato potrà partire, previa adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipulazione del contratto, qualora, per il protrarsi delle procedure di affidamento o per altra causa, l'effettivo inizio delle prestazioni dovesse avvenire in data successiva a quella sopraindicata, la durata del contratto sarà comunque pari ad anni tre, a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio.

Alla scadenza naturale del contratto, il gestore è tenuto a garantire, se richiesto, la continuità del servizio anche oltre il termine di scadenza, alle medesime condizioni contrattuali, tecniche ed economiche, per il tempo necessario ad un nuovo affidamento e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO

Il valore presunto complessivo del servizio a base di asta è stabilito in € 26.986,62 di cui € 656,85 – al netto dell'IVA di Legge - per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. Pertanto l'importo da assoggettarsi al ribasso è quantificato in € 26.329,77 – al netto dell'IVA di Legge, come desunto dalla quantificazione del servizio.

Il prezzo dell'offerta dovrà intendersi comprensivo di ogni costo ed onere fiscale, esclusa IVA per l'intera durata dell'appalto. Non sono ammesse offerte in aumento.

QUANTIFICAZIONE - CALENDARIZZAZIONE DEL SERVIZIO (annuale)

		a sup.mq	b mq/ora	c ore:mq/g	d Frequenza (giorni/anno lavorati)	e totale ore d x c	f costo personale €	g manodopera e x f €
1	Atrii/scale	227	200	1,13	52	58,76	15,04	883,75
2	Uffici sede e Polizia Locale	423	200	2,11	104	219,44	15,04	3.300,38
3	W.C. (nr. 5)	23	30	0,77	104	80,08	15,04	1.204,40
4	Sala Giunta piano secondo	51	200	0,25	52	13,00	15,04	195,52
5	Ufficio Sindaco	27	200	0,13	52	6,76	15,04	101,67
6	Biblioteca	185	200	0,92	104	95,68	15,04	1.439,03
7	Salone Consiglio	125	200	0,62	15	9,30	15,04	139,87
8	Museo	110	200	0,55	2	1,10	15,04	16,54
9	Pinacoteca	114	200	0,57	2	1,14	15,04	17,15
TOTALE IMPORTO MANODOPERA						485,26	15,04	7.298,31

CALCOLO DELL'IMPORTO DEL SERVIZIO (Importo annuo)

A)	IMPORTO MANODOPERA	€ 7.298,31
B)	Costo materiale (9,05% di A)	€ 660,50
C)	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 218,95
	TOTALE A)+B)+C)	€ 8.177,76
D)	UTILE IMPRESA (10%)	€ 817,78
	IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA ANNUALE	€ 8.995,54

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA
 DURATA DI ANNI TRE € 26.986,62
 (IVA ESCLUSA)

La determinazione del prezzo a base d'asta per il servizio in argomento tiene conto della valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza, ed avviene secondo i contenuti stabiliti nella Legge n. 327 del 07/11/2000 ed ai relativi aggiornamenti, nonché con riferimento al D.Lgs. n. 50 del 2016.

I parametri utilizzati pertanto sono:

- quantificazione delle superfici e frequenza degli interventi;
- costo orario della manodopera per il settore di pertinenza;
- produttività oraria di un operatore addetto al servizio di pulizia;
- incidenza dei costi relativi ai materiali e all'impiego delle attrezzature e spese generali pari ad una maggiorazione forfettaria del 9,05% sul costo della manodopera;
- incidenza dei costi della sicurezza, determinati come da D.U.V.R.I.;
- utile impresa fissato nella misura del 10% sul prezzo complessivo a base d'asta.

ART. 4 LUOGHI DI ESECUZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia dei seguenti locali comunali:

Palazzo Comunale - Piazza Carrara n. 137:

Palazzo Odda (Ufficio Polizia Locale) – Piazza Carrara n. 131.

ART. 5 - PREZZI

E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del codice civile.

ART. 6 – VARIABILITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia ordinaria e continuativa o di pulizia straordinaria potrà essere esteso anche ad altre strutture e potrà subire variazioni e/o riduzioni per esigenze che potranno subentrare nel corso della durata del contratto.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore, assolutamente indipendente dalla volontà delle due parti e, oggettivamente non prevedibili, non danno luogo a responsabilità alcuna. In caso di sciopero del personale dipendente direttamente e indirettamente dalla cooperativa, la stessa dovrà darne comunicazione al Comune con preavviso di almeno 24 ore.

Ogni variazione di superficie o di prestazione sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente capitolato dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara, ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, di acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione).

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l'Amministrazione procederà al sorteggio tra gli offerenti interessati, riservandosi inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 8 – CLAUSOLA SOCIALE

Il Comune di Garessio intende avvalersi della clausola sociale, con la previsione dell'obbligo, a carico della Cooperativa aggiudicataria, di assunzione del personale del precedente affidatario, per l'intero periodo di durata del servizio, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, purché il personale possieda i requisiti di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. In caso contrario non esiste l'obbligo.

ART. 9 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio di pulizia è disciplinata tra l'altro, per la parte normativa, dalla legge n. 82 del 25/01/1994 *"Disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e di sanificazione"* e s.m.i. e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n. 274 e s.m.i.

La cooperativa dovrà, altresì, attenersi alle disposizioni del personale del Comune, nelle persone del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Ufficio Area Tecnica Comunale.

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività volte a salvaguardare lo stato igienico sanitario degli ambienti di lavoro e finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire il benessere del personale in servizio e/o degli utenti nelle sedi oggetto del servizio.

Il servizio dovrà rispettare il quadro periodico dettagliato delle attività e deve essere svolto con le modalità di seguito indicate:

- 1) **Pulitura e lavaggio delle scale, dei pianerottoli, dei pavimenti nei locali indicati nelle planimetrie allegate, compresa la superficie posta al disotto degli armadi rialzati, tavoli, ecc. nel caso la stessa sia accessibile con l'utilizzo dei normali attrezzi, vuotatura cestini e raccolta rifiuti, pulizia scale (comprese ringhiere e corrimano):**

l'operazione comprende la spazzatura dei pavimenti da farsi con il metodo "ad umido" (con acqua o prodotto apposito) o con "straccio" elettrostatico per la raccolta della polvere, il successivo lavaggio e disinfezione finale delle superfici, da eseguire con detergenti neutri e sgrassanti ove necessario.

- 2) **Ceratura di pavimentazioni**

L'operazione consiste nella preventiva rimozione del vecchio trattamento, nel successivo lavaggio della superficie e nell'applicazione di due mani di cera, adeguata al tipo di materiale esistente, con lucidatura finale con idonee attrezzature.

- 3) **Pulitura, lavaggio e disinfezione dei pavimenti, delle pareti piastrellate, dei sanitari e degli accessori d'uso dei servizi igienici, specchi, vuotatura dei cestini e raccolta rifiuti:**

l'operazione comprende la rimozione accurata di tutto lo sporco delle varie superfici piastrellate, dei sanitari e degli accessori (portacarta igienica, ecc) da effettuare con il metodo ritenuto più

opportuno e mediante l'impiego di disinfettanti destinati all'eliminazione della carica batterica. I prodotti devono essere distribuiti con panni diversi, utilizzando secchielli diversi, in funzione delle superfici da disinfettare per evitare la trasmissione di germi. In particolare è fatto divieto di utilizzare i panni per la pulizia del wc per la pulizia di altre superfici.

4) Spolveratura a umido dei mobili (scrivanie, armadi, sedie, banconi, ecc) e delle suppellettili (es. telefoni) e punti di contatto (es. prese e maniglie) presenti nei locali indicati nelle planimetrie allegate:

La prestazione mira alla rimozione della polvere, delle impronte e delle macchie varie da arredi, piani di lavoro, banconi e suppellettili e deve essere svolta con il metodo della spolveratura ad "umido" (panno umidificato con appositi prodotti) per impedire il sollevamento della polvere e nel contempo garantire l'igienizzazione della superficie attraverso l'utilizzo di prodotti detergenti disinfettanti adeguati. Il prodotto deve essere dato con panni diversi, utilizzando secchielli diversi, in funzione delle superfici da sanificare per evitare trasmissione di germi.

5) Pulizia delle armadiature (legno/vetro/ecc) e pulizia interna ed esterna delle bacheche (albi pretori, ecc)

La prestazione mira alla rimozione della polvere, delle impronte, delle macchie varie e dello sporco dalle superfici verticali in legno melamminico e/o vetro, e deve essere svolta con il metodo ritenuto più opportuno, mediante bagnatura con prodotti idonei e successiva asciugatura. L'operazione deve essere svolta in modo tale da impedire il sollevamento della polvere e nel contempo garantire l'igienizzazione della superficie attraverso l'utilizzo di prodotti detergenti-disinfettanti. Risulta compreso in tale operazione anche l'onere della pulizia delle bacheche interne ed esterne agli edifici, ove presenti, da eseguire sia sulla superficie esterna sia su quella interna delle bacheche stesse.

6) Rimozione di ragnatele sulle pareti, sui soffitti, sugli arredi fissi, pulizia dei corpi scaldanti (radiatori, ecc) e spolveratura delle parti superiori degli armadi e scaffalature, su tutti i locali indicati nelle allegate planimetrie:

La prestazione mira alla rimozione di tutte le ragnatele all'interno dei locali, da farsi con l'utilizzo delle attrezzature ritenute più opportune, alla pulizia della polvere dei corpi scaldanti (termosifoni, ecc.) e delle parti superiori degli armadi mediante panno umido e/o utilizzo di idoneo aspirapolvere, in modo da evitare il sollevamento della polvere stessa.

7) Pulitura e lavaggio delle porte, delle finestre (parte interna ed esterna), davanzali e di tutti gli infissi:

La prestazione consiste nella pulizia con idonei prodotti delle superfici vetrate interne ed esterne al fine di eliminare lo sporco e gli aloni. Si precisa che gli infissi e le vetrate devono essere puliti sia verso l'interno dei locali sia verso l'esterno degli stessi.

8) Pulitura e lavaggio di pavimenti in legno

La prestazione consiste nella pulizia con idonei prodotti delle superfici in legno.

Pulizia costante: si effettua utilizzando un aspirapolvere con spatola apposita o una scopa con setole naturali. Molto utili anche i panni specifici in microfibra elettrostatica attira polvere. Da evitare invece l'uso di macchine pulitrici a vapore.

Lavaggio – con cadenza più dilatata nel tempo: si effettua utilizzando un panno appena umido e ben strizzato. Si può usare o solo acqua, non calda, o acqua più un detergente neutro per pavimenti in legno, privo di solventi, molto diluito. Non vanno mai impiegati prodotti schiumosi ed è bene evitare ammoniaca e sostanze aggressive come alcool e candeggina. Una volta effettuato il lavaggio e a pavimento asciutto si può procedere alla lucidatura, senza l'impiego di prodotti particolari, ma solo passando un panno di cotone asciutto seguendo la direzione delle venature del legno.

9) Sala Consiglio pulizia: La pulizia del salone del Consiglio può essere preventivata in via meramente indicativa in n. 15 interventi annui; la variazione del numero degli interventi da quello indicato non costituirà in alcun modo motivo di variazione del corrispettivo contrattuale; essi consisteranno in:

Il giorno precedente e il giorno successivo alla riunione o ricevimento:

- scopatura a umido del pavimento
- raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie
- spolveratura ad umido con panno antistatico di mobili, arredi e suppellettili

il tutto secondo la calendarizzazione del servizio di cui all'Art. 3 del presente Capitolato d'Oneri.

La cooperativa dovrà garantire l'arieggiamento di tutti i locali soggetti a pulizia e la successiva chiusura serale di tutti gli infissi e degli ingressi agli stabili, nonché, ai fini del risparmio energetico,

dovrà effettuare il servizio usando la massima diligenza nell'accendere e spegnere le luci dei locali oggetto di pulizia. Se durante le operazioni di pulizia si verificassero danneggiamenti ai mobili od alle strutture comunali la cooperativa ha l'obbligo di denunciare l'accaduto, nonché, assumere a proprio carico le spese di riparazione.

Allo scopo di verificare la regolare esecuzione dei servizi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ispezioni, nonché di richiedere la presenza del personale della cooperativa aggiudicataria per redigere apposito verbale relativo alla situazione constatata, in presenza di entrambe le parti.

Il committente consegnerà alla cooperativa copia delle chiavi necessarie per accedere ai locali oggetto del servizio, le quali dovranno essere conservate con la massima cura. In caso di smarrimento o sottrazione di una o più chiavi, la cooperativa dovrà farsi carico della sostituzione delle relative serrature, oltre delle spese conseguenti, dandone immediata denuncia di smarrimento al committente.

ART. 10 – ATTREZZATURE E MATERIALI

Sono a carico della Cooperativa la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, detergenti, deodoranti, disinfettanti, cera ed ogni altro tipo di prodotto solitamente utilizzato per l'esecuzione del servizio di pulizia, come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale e strumenti in genere.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà utilizzare, nell'espletamento del servizio, solo macchine, attrezzature e prodotti di comprovata validità ed affidabilità.

MACCHINE ED ATTREZZATURE

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e dovranno essere mantenute in stato di conservazione ottimale. La cooperativa prima dell'inizio del servizio dovrà fornire un elenco delle macchine, attrezzature e mezzi d'opera che dovranno essere idoneamente certificati e sottoposti con regolarità alle verifiche previste dalla normativa in materia di sicurezza. Le macchine ed attrezzature di proprietà della cooperativa usate all'interno delle strutture comunali devono essere contraddistinte con targhette indicanti il nome o il contrassegno della cooperativa.

L'impiego delle macchine e delle attrezzature, la loro scelta, le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture comunali, non dovranno essere rimosse, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e terzi da eventuali infortuni.

N.B.: le attrezzature necessarie (aspirapolvere, carrelli porta secchi, scale, prolunghe elettriche e quant'altro) dovranno essere forniti per ognuno degli edifici oggetto del presente capitolato (eventualmente anche in numero superiore dove operano più persone).

MATERIALE DI CONSUMO

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità ed eco compatibilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). I prodotti dovranno essere dotati del marchio ECOLABEL. Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa "scheda di sicurezza" prevista in ambito comunitario. La cooperativa deve sottoporre all'ufficio preposto (Responsabile della Sicurezza dell'Ente), prima dell'inizio dei lavori, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

PRODOTTI D'USO

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità ed eco compatibilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità).

Ciascun prodotto deve essere accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza prevista in ambito comunitario. La cooperativa deve sottoporre all'ufficio preposto (Responsabile della Sicurezza dell'Ente), prima dell'inizio dei lavori, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

In linea di massima tali schede dovranno comprendere le seguenti informazioni:

- il nome del produttore,
- le caratteristiche del prodotto,
- il dosaggio di utilizzo,

- il pH della soluzione in uso,
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento
- i numeri di telefono dei Centri Antiveleeno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridrico (HCL) ed ammoniacca (NH4). Altri prodotti non inclusi nella lista depositata all'atto della stipula della convenzione devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

I detersivi ed i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione. La cooperativa sarà, inoltre, unica responsabile della custodia sia delle proprie macchine ed attrezzature, sia dei prodotti utilizzati. Il Comune non sarà responsabile nel caso di eventuali furti o danni.

Resta a carico dell'Ente appaltante la fornitura di acqua ed energia elettrica necessarie all'espletamento del servizio.

ART. 11 – ORARIO – PIANO DI LAVORO

Le pulizie dei locali dovranno essere obbligatoriamente eseguite durante orari che non si sovrappongano a quelli delle attività/servizi che si svolgono all'interno degli stabili comunali oggetto della prestazione del servizio di cui trattasi, secondo fasce orarie e calendari da prefissare d'intesa con l'Amministrazione, in modo da non creare disagio ai dipendenti comunali, agli utenti e al pubblico. Il servizio, in ogni caso deve essere effettuato o al mattino prima dell'inizio delle attività comunali e/o alla sera dopo il termine delle attività che vengono svolte nei locali.

Entro cinque giorni dall'inizio del servizio la cooperativa dovrà inviare ai Responsabili referenti comunali, l'elenco delle fasce orarie relative all'edificio in cui verrà svolto il servizio di pulizia.

Tale obbligo sussisterà anche in caso di eventuali modifiche.

E' fatto divieto di modificare la programmazione dei lavori salvo accordi diversi con la committenza.

ART. 12 – INTERVENTI STRAORDINARI

Si identificano come pulizie straordinarie quelle effettuate nelle seguenti ipotesi:

- dipendenza da lavori straordinari di ristrutturazione, manutenzione dei locali, traslochi, spostamento di mobili;
- dipendenza da fattori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio quali interventi su superfici murarie per posa cavi, tubazioni, ecc.;
- dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza;
- eventi, manifestazioni culturali, ecc.;

i lavori di pulizia straordinaria, allo stesso costo di quelli ordinari offerto in sede di gara, dovranno essere espressamente ordinati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, attraverso l'accettazione del preventivo di spesa formulato – dietro specifica richiesta – dalla cooperativa, la quale dovrà indicare la quantificazione oraria dei lavori, le modalità e i tempi di esecuzione. In casi imprevedibili ed urgenti, la cooperativa aggiudicataria dovrà, comunque, rendersi disponibile ad effettuare le pulizie entro 24 ore successive alla richiesta.

ART. 13 – PERSONALE DI SERVIZIO

Ogni servizio oggetto del presente capitolato sarà svolto da personale alle dipendenze della cooperativa aggiudicataria.

Gli addetti al servizio di pulizia dovranno possedere una adeguata capacità operativa "Professionale" ed essere qualificati per gli interventi che andranno ad eseguire, dotati di tutte le conoscenze teorico/pratiche indispensabili, pertanto, la cooperativa è tenuta ad aggiornare e formare il proprio personale in merito alle tecniche, ai macchinari ed alle procedure da utilizzare per operare secondo le modalità operative che garantiscano le finalità, l'igienicità dell'intervento previsto.

In particolare dovrà porsi ogni attenzione al rispetto di:

- dosaggio dei prodotti detersivi e disinfettanti;
- presupposti applicativi per l'efficacia dell'azione battericida dei disinfettanti;
- rinnovo delle soluzioni "inquinata" o "esaurite";
- utilizzo di macchinari;
- rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

D.P.I. DIVISA E DOTAZIONE VESTIARIO

Ogni operatore dovrà essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i), dall'esperienza e dalla buona tecnica per le attività oggetto del presente capitolato. Ogni operatore dovrà essere altresì dotato di divisa provvista di contrassegno aziendale, con l'obbligo di indossarla, pulita ed in ordine, durante il servizio e dovrà esporre un'apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) nonché il nominativo della cooperativa.

NORME COMPORTAMENTALI

Gli addetti che avranno rapporti con il personale dell'Amministrazione Comunale o, eventualmente, con il pubblico che accede presso gli Uffici, dovranno mantenere un comportamento educato e disponibile.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'allontanamento di chiunque contravvenga alle disposizioni in materia comportamentale.

Non è consentito l'uso, senza la dovuta autorizzazione, di apparecchiature o materiale di ogni tipo di proprietà dell'Amministrazione Comunale. E', inoltre, rigorosamente vietata l'apertura dei cassetti, degli armadi e di qualsiasi altro mobile.

Ogni oggetto eventualmente smarrito e ritrovato dovrà essere consegnato al Direttore dell'esecuzione del Contratto, a cui dovranno essere segnalati inconvenienti vari, necessità di riparazioni ed ogni tipo di disagio riscontrato nell'ambito del lavoro.

E' fatto obbligo a tutto il personale della cooperativa di osservare e fare osservare scrupolosamente tutte le norme inerenti la sicurezza nell'impiego di attrezzature e macchinari e di far rispettare i criteri di salvaguardia dell'ambiente nell'impiego di prodotti e di economicità nell'uso dell'energia elettrica.

Ogni operatore dovrà essere in possesso delle certificazioni anche di carattere sanitario previste dalla vigente normativa.

REFERENTE/RESPONSABILE DELLA COOPERATIVA

La direzione ed il coordinamento del servizio dovranno essere affidati, in modo continuativo, ad un responsabile/referente indicato dalla cooperativa aggiudicataria ed in possesso di adeguata esperienza nel settore. Detto responsabile sarà il primo referente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e dei Servizi alla Persona, per quanto concerne la gestione del servizio, come meglio precisato all'art. 9 comma 2 del presente capitolato; in caso di assenza o impedimento del responsabile, la cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere alla sua sostituzione, dandone ufficiale comunicazione al predetto Direttore E.C.

Il responsabile della cooperativa aggiudicataria e/o il suo sostituto dovranno poter essere facilmente e tempestivamente reperibili durante l'orario di svolgimento del servizio (mediante telefono portatile).

La cooperativa dichiara di sollevare il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante ai dipendenti o a terzi, in conseguenza dell'espletamento dei lavori ad essa affidati e, comunque, legati alla sua attività.

Saranno pure a carico della cooperativa i danni e le conseguenze di qualsiasi specie derivate, alla committente od a terzi per colpa della ditta stessa o dei suoi dipendenti.

Il personale incaricato dalla cooperativa dovrà provvedere, al termine del lavoro, alla chiusura delle porte e delle finestre dei locali oggetto dell'appalto, allo spegnimento di luci che dovessero risultare accese, nonché ad inserire l'eventuale dispositivo di allarme e/o di video sorveglianza.

ART. 14 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

E' fatto obbligo alla cooperativa aggiudicataria di adempiere agli obblighi di legge in materia di valutazione dei rischi connessi all'attività svolta e di averne adeguatamente resi edotti gli incaricati e di attenersi scrupolosamente a quanto previsto in materia di salute e di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il responsabile della Sicurezza del Lavoro del Comune di Garessio ha provveduto a redigere apposito DUVRI connessi alla propria attività. La cooperativa dovrà sottoscrivere il DUVRI e, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI stesso.

La stazione appaltante è comunque sollevata da ogni responsabilità civile e penale riguardante l'applicazione delle norme antinfortunistiche in vigore al momento dell'esecuzione del servizio.

ART. 15 - CORRISPETTIVO – MODALITA' DI PAGAMENTO – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà con fondi comunali nel pieno rispetto delle vigenti normative fiscali, tributarie e relative tracciabilità dei flussi finanziari, previa emissione di fattura mensile posticipata, corredata dei fogli di presenza di ciascun operatore, sulla quale dovranno essere evidenziati gli estremi della determinazione di aggiudicazione del servizio, il mese di riferimento, il report del servizio eseguito per ogni distinta attività comprese le ore effettuate dagli operatori.

Le fatture emesse mensilmente verranno liquidate a trenta giorni dalla data di registrazione sulla piattaforma elettronica.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'affidatario del servizio è tenuto a presentare apposita dichiarazione del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010. Nel caso in cui le transazioni finanziarie saranno eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane, il presente contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010. A carico della Stazione Appaltante verificare la regolarità contributiva tramite acquisizione agli atti di apposito DURC.

In carenza di tale documentazione non si provvederà alla liquidazione delle fatture presentate.

La cooperativa non potrà pretendere interessi per ritardato pagamento qualora la dilazione dipenda dalla necessità di perfezionare adempimenti di legge che ne condizionino l'esecutività (es acquisizione DURC, esecuzione di verifiche di conformità, adempimenti per la tracciabilità, ecc).

ART. 16 ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

La cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo:

- 1) di assumere il personale del precedente affidatario, per l'intero periodo di durata del servizio, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, purché il personale possieda i requisiti di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. In caso contrario non esiste l'obbligo;
- 2) di rispettare per il personale impiegato nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle cooperative sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di settore e dagli eventuali accordi locali previsti dalla Legge;
- 3) di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- 4) di informare il personale addetto al servizio delle modalità di espletamento dello stesso, rendendolo consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare, affinché il personale della cooperativa mantenga il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- 5) di vigilare sul personale in servizio affinché sia mantenuto un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori;
- 6) di prevedere un'adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattia, ferie, infortuni, ecc);
- 7) di eseguire il servizio in oggetto a perfetta regola d'arte, con ogni cura e sotto la personale sorveglianza del supervisore designato, con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste nel presente capitolato;
- 8) di disporre affinché il personale utilizzato venga addestrato per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi del presente capitolato e delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicati nel DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- 9) di inviare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio:
 - a) l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituti), ivi compreso il nominativo del proprio rappresentante incaricato di mantenere i rapporti con i referenti comunali, con l'indicazione, per ognuno, dell'inquadramento nei livelli del CCNL e delle rispettive mansioni e dell'orario di lavoro preventivamente concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, così come previsto dal precedente art. 11. Ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale prima che il personale non compreso nel suddetto elenco, già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio. Il mancato invio dell'elenco nei termini qui sopra indicati, comporterà l'applicazione della penale, ovvero qualora l'inadempienza dovesse persistere, questa sarà motivo di risoluzione contrattuale;

- b) l'elenco scritto delle schede delle macchine e attrezzature, dei materiali di consumo e prodotti d'uso che intende utilizzare per il corretto svolgimento del servizio, corredato di relative certificazioni e schede tecniche di sicurezza;
- c) apposita dichiarazione con la quale si impegna a:
 - c1) non impiegare manodopera non in regola con la normativa sull'avviamento al lavoro e non inserita nell'elenco di cui al precedente punto a);
 - c2) non usare attrezzature non rispondenti alle norme di qualità ed antinfortunistiche in vigore al momento del loro utilizzo;
 - c3) non usare prodotti tossici o nocivi o che contengono componenti non permessi dalla Legge.

Il mancato rispetto da parte della cooperativa dei minimi salariali e della altre clausole dei contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli obblighi assicurativi ed infortunistici, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato, cos' come la mancata presentazione delle comunicazioni di cui al comma 9 del presente articolo.

ART. 17 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, che dovranno essere comunicati immediatamente e per scritto all'Amministrazione Comunale, rendendo pubblico l'orario e le modalità di astensione dal lavoro.

ART. 18 – RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

La cooperativa assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, che risultino arrecati dal proprio personale, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. Il Comune potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a propri beni o di terzi. E' escluso in via assoluta ogni compenso alla cooperativa per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

La cooperativa, all'atto della stipulazione del contratto, è tenuta a presentare apposita polizza assicurativa stipulata presso prima Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto.

La polizza dovrà avere validità per l'intera durata del servizio con un limite massimale per sinistro non inferiore a:

- euro 1.000.000,00 per ogni persona lesa;
- euro 500.000,00 per danni a cose

E senza applicazione di franchigia o scoperti.

La cooperativa dovrà in ogni caso provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la cooperativa dovrà produrre, a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di appalto di servizio, adeguato deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione dell'appalto, che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, da prestare anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le quali dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La cooperativa dovrà integrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della cooperativa prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto. Il Comune potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente in sede di pagamento del corrispettivo. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La cauzione deve riportare necessariamente la presente clausola: *“La presente fidejussione sarà valida ed operativa sino alla data in cui codesta Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della cooperativa garantita”*.

ART. 20 - VIGILANZA E CONTROLLO

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli dei servizi gestiti dalla cooperativa aggiudicataria tramite il proprio personale, dal quale essa dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nell'ambito del servizio in questione.

ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALI

Il Comune potrà effettuare periodici controlli per verificare lo stato di pulizia nei locali. Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per la cooperativa, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti, saranno accertate dagli Uffici comunali, mediante verbali dei quali sarà data comunicazione alla cooperativa stessa.

Il Comune avrà facoltà di applicare nei confronti della cooperativa le seguenti penalità, di importo variabile tra € 50,00 e € 250,00, a seconda della gravità dell'inadempienza commessa:

- avvio del servizio oltre la data di consegna;
- trascuratezza nell'esecuzione del servizio;
- comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente, non conforme alle regole di correttezza professionale);
- mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi periodici da calendario;
- impiego di personale in numero inferiore a quello indicato nella offerta tecnica;
- mancata esecuzione di uno o più servizi previsti;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza previste dal presente Capitolato.

L'applicazione delle penalità potrà essere effettuata anche per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Le contestazioni verranno formulate dal Comune per iscritto, a mezzo fax oppure PEC. La cooperativa potrà produrre con le stesse modalità le proprie controdeduzioni entro otto giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà a quantificare la penale ed a trattenere il corrispondente importo dal mandato di pagamento relativo alla prima fattura utile emessa dalla cooperativa. Nel caso di recidività le penalità verranno dapprima raddoppiate e poi triplicate. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio addebitando la relativa maggiore spesa alla cooperativa. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati dalla cooperativa risultino superiori.

ART. 22 CARTA DEI SERVIZI

Vista la natura del servizio non è necessario redigere la carta dei servizi, in quanto le modalità di espletamento del servizio sono impartite dal presente C.S.A. e dal Bando MePa “SERVIZI DI PULIZIA AGLI IMMOBILI”.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi e o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla cooperativa anche a seguito di diffida;
- sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale;
- cessione, subappalto totale o parziale della gestione del servizio senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- frode;
- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;
- cancellazione della cooperativa dall'albo regionale delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 381/1991;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto l'esecuzione del servizio potrà essere effettuata con risorse proprie dell'Ente o ricorrendo ad altra cooperativa. I costi risulteranno a totale carico della cooperativa, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della cooperativa, nonché sulla cauzione definitiva.

La cooperativa può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla cooperativa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra cooperativa. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale. Per tali danni e spese la Stazione appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla cooperativa, compreso il deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti.

ART. 24 FACOLTA' DI RECESSO

Il Comune, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti i servizi affidati, o, qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva in qualsiasi momento la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni, senza che la cooperativa possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 25 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la cooperativa non dovesse provvedere al servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione totale o parziale, di quanto omesso dalla cooperativa. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata e/o sui crediti vantati dalla cooperativa.

ART. 26 CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro di Cuneo.

Resta inteso che l'insorgere di controversie di qualsiasi natura non dovrà causare interruzione o rallentamento alcuno della prosecuzione del servizio.

ART. 27 SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del segretario comunale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della cooperativa sociale aggiudicataria. Dopo l'aggiudicazione la cooperativa sociale presenterà entro il termine indicato dal Comune, pena la decadenza dal contratto, i seguenti documenti:

- 1) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 19 del presente capitolato;
- 2) copia della polizza e della quietanza di pagamento del premio di assicurazione secondo i massimali previsti nell'art. 18 del presente atto;
- 3) Statuto;
- 4) gli elenchi del personale, delle schede tecniche dei prodotti e delle attrezzature, nonché le dichiarazioni di cui all'art. 16 comma 9, punti a),b) e c) del capitolato;
- 5) copia del presente Capitolato debitamente firmato in ogni pagina dal legale rappresentante della cooperativa aggiudicataria del servizio;

Ogni altro documento che si renderà necessario per la stipula del contratto.

Prima dell'avvio del servizio di provvederà inoltre alla firma congiunta del DUVRI

ART. 28 SUBAPPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, l'osservanza dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, e comunque sempre nel rispetto e delle modalità dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 29 DOMICILIO DELLA COOPERATIVA E VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

Per tutti gli effetti del presente contratto la cooperativa dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune. La cooperativa dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ART. 30 ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

Si dà atto che l'Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti della Cooperativa appaltatrice non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

ART. 31 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E RISPETTO D-LGS. 30.06.2003 N. 196

La Cooperativa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

La Cooperativa é tenuta all'osservanza del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Si informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 32 NORME TRANSITORIE FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.

Allegati al presente capitolato:

- Planimetrie immobili



